



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
☐	OCCHINEGRO	MARCELLO	Relatore
☐	MONOPOLI	PIETRO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1434/2018
depositato il 12/09/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101667/2017 TRIB.ERARIALI 201;
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101667/2017 IRPEF-ADD.REG.
2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101667/2017 IRPEF-ADD.COM.
2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101667/2017 IRAP 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1434/2018

UDIENZA DEL

23/01/2019 ore 09:00

N°

903

PRONUNCIATA IL:

23 GEN. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9 MAG. 2019

IL SEGREGARIO
Dr. Giuseppe Perillo

FATTO:

In data 13/09/2018, il sig. [REDACTED] quale rappresentante legale dell'attività di "raccolta scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi da cavalli da corsa" in [REDACTED] rappresentato e difeso dal Dott. Vito Montanaro, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso avviso d'accertamento per anno 2012 n° TVP01P101667 ai sensi art. 41/bis DPR 600/73 – artt. 3, 4, 5 e 11, notificato il 29/11/2017 dall'Agenzia delle Entrate di Taranto e con il quale, in conseguenza del precedente Verbale di Verifica redatto ed emesso dall'Agenzia Dogane – Ufficio Monopoli – sede di Bari, si accertavano maggiori ricavi ed un maggior reddito non dichiarato per l'anno 2012 e si chiedeva il pagamento di maggiori imposte (IRPEF ed IRAP), per €. 15.372,00, oltre sanzioni ed interessi.

Nel 2012, il ricorrente esercitava l'attività per conto del Bookmaker [REDACTED] Etd con sede in Malta.

Il ricorrente eccepiva:

- 1) Incompetenza territoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, poiché il ricorrente era domiciliato nella provincia di Taranto. Infatti l'avviso de quo a pag. 3 – punto D, chiariva che il Verbale di Verifica prodromico doveva ritenersi parte integrante dell'avviso, ma il Verbale di Verifica era stato redatto illegittimamente dall'AAMS di Bari, Ufficio incompetente per territorio e non dell'omologo Ufficio di Taranto.
- 2) Nell'avviso de quo l'Ufficio ha omissis⁷ qualsivoglia dato riferibile all'attività esercitata dal ricorrente e dagli effettivi ricavi conseguiti. L'Ufficio non avrebbe accertato che l'attività svolta dal ricorrente era solo ausiliaria e preparatoria alla prestazione resa, infatti il ricorrente si limitava a mettere a disposizione del pubblico la sede ed a permettere la trasmissione dei dati connessi alle scommesse, il giocatore-cliente colloquiava direttamente con il bookmaker e le prestazioni rese dal CED, consistevano nel servizio di accoglienza e

18

trasmissione dati, come previsto dal contratto stipulato con la ~~XXXXXX~~ Ltd. Per questo motivo i compensi spettanti al ricorrente per l'attività svolta, venivano calcolati dallo stesso bookmaker che determinava le provvigioni in base ai dati pervenutigli ed emetteva fatture per conto del raccoglitore-ricorrente.

- 3) L'Ufficio aveva illegittimamente fondato la sua pretesa esclusivamente basandosi su 2 dati statistici: la raccolta media imponibile nella Provincia di €. 452.938,00 e l'aggio dell'8%. Aveva ommesso invece di scambiare informazioni utili con l'autorità fiscale del Paese di stabilimento del bookmaker (Malta).
- 4) Ancora, l'Ufficio non aveva acquisito i dati rilevabili dal c.d. "conto di gioco" (conto virtuale sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi alle giocate effettuate, alle vincite conseguite, ai prelievi, ai depositi), tenuto dal bookmaker e previsto dall'art. 5 del Provvedimento del 21/03/2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli.
- 5) Carenza di prova dell'Ufficio che non aveva potuto dare concretezza formale e motivazionale agli importi contestati.
- 6) Infondatezza dell'accertamento, poiché il ricorrente aveva dichiarato i compensi percepiti e fatturati e registrati nei records.
- 7) Chiedeva l'annullamento dell'avviso d'accertamento de quo.

In data 17/10/2018, l'Agenzia delle Entrate depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali ribadiva la legittimità del suo operato, infatti, l'atto opposto era conseguenza della trasmissione da parte dell'AAMS di Verbale di Verifica nel quale erano individuate determinate violazioni ai fini delle Imposte Dirette.

Invece, per quanto attiene l'Imposta Unica, tutte le eccezioni formulate nel caso dal ricorrente, dovevano essere fatte valere verso altro Ente con impugnazione mirata pertanto, dovevano ritenersi inammissibili.

2

Ancora, le motivazioni dell'avviso de quo, dovevano ritenersi complete ed esaustive, poiché avevano messo il ricorrente nelle condizioni di potersi difendere circa le violazioni tributarie accertate, oltretutto gli era stato già notificato il Verbale di Verifica richiamato nell'avviso de quo. Ancora, rilevava l'Ufficio che in ragione dell'attività svolta, i raccoglitori dovrebbero percepire un compenso parametrato in misura fissa sull'importo di ogni singola scommessa incassata, e discendente da accordi contrattuali conclusi con il soggetto per conto del quale le scommesse erano state accettate (accordi contrattuali non rinvenuti).

In mancanza di ogni elemento certo sulla base del quale quantificare la quota parte di raccolta riconosciuta, l'Ufficio aveva fatto riferimento alla normativa del settore ed alle condizioni contrattuali generalmente applicate dai Concessionari (Aggio 8% sul volume di giocate).

Ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, era stata utilizzata la base imponibile individuata in materia di concorsi e pronostici dall'AAMS, introducendo una presunzione legale relativa di redditività.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giorno 23/01/2019, si riunisce il Collegio della I Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in Pubblica Udienza del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Intervengono i rappresentanti delle parti in causa, che si riportano al contenuto degli atti rispettivamente depositati.

Successivamente ed in Camera di Consiglio il Giudice Relatore evidenzia che degne d'accoglimento dovevano ritenersi le eccezioni mosse dal ricorrente, che aveva potuto dimostrare che i ricavi da provvigioni effettivamente conseguiti, erano esclusivamente quelli rivenienti da fatture emesse dal bookmaker e che gli aveva determinati dai dati pervenutigli dal CED gestito dal ricorrente, come da contratto stipulato tra la ~~XXXXXXXXXX~~ Ltd ed il ricorrente.

3

L'Ufficio al contrario, aveva dovuto e/o voluto determinare i presunti maggiori redditi, facendo riferimento ad un presunto volume di giocate ed ad un presunto aggio dell'8% spettante al ricorrente, senza sufficientemente motivare la scelta effettuata.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Si determinano le spese di giudizio tra le parti in causa, in complessive €. 400,00 oltre IVA e CAP come per Legge a totale carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Taranto li 23/01/2019

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE RELATORE

